

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO SCHINCO
 Via Giacomo Leopardi, 60
 95127 - CATANIA



TRIBUNALE DI CATANIA

1^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice Onorario di Tribunale presso la 1^ Sezione Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Maria Mottese, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n° 13689/2016 R. G., avente ad oggetto ricorso ex art. 702 bis per riconoscimento di status di rifugiato,

promossa da

██████████, nata a Chuguev (UCRAINA) il giorno ██████████, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in Catania, ██████████, presso lo studio del suo procuratore,

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STAUUS DI RIFUGIATO DI CATANIA – in persona del legale rappresentante p. t.,

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente ██████████, nata in Ucraina, proponeva ricorso avverso il provvedimento adottato nei suoi confronti dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Catania, emesso il giorno 21.09.2015 e notificatogli il giorno 27.06.2015, con il quale era stata rigettata la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di diritto alla protezione internazionale, ma riconosciuto il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Catania, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti prodotti da parte ricorrente.

La causa veniva trattenuta in Camera di consiglio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve affermarsi la competenza per territorio di questo Tribunale, espressamente prevista dal legislatore, con l'introduzione dell'art. 35 del D. Lgs. N. 25/08, il quale attribuisce la



competenza al Giudice del Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha emesso il provvedimento.

Va anche rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto.

Nel merito, va innanzitutto esaminato il capo di domanda con cui la ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata in Italia con la Legge 24.07.1954 n. 722, ed estesa dall'art. 1 D. L. 416/89 oltre i limiti geografici e le riserve di cui agli articoli 17 e 18 della Convenzione, in riforma del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione Territoriale.

Ritiene questo decidente, che tale capo di domanda è infondato e va, pertanto rigettato.

Ed, invero, lo status di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra richiede la sussistenza, quale fattore determinante, del fondato timore di essere perseguitato e che il carattere della persecuzione, in atto o temuta, deve risultare personale e diretto; richiede, inoltre, che l'istante debba indicare specifici motivi di gravità del pericolo che grava sullo stesso e debba fornire almeno un principio di prova al riguardo.

L'onere di provare la sussistenza di tali requisiti fondanti il diritto in questione grava sullo straniero che lo invoca, in applicazione delle normali regole sul riparto dell'onere probatorio (*ex multis*, Cass. Civ. n. 3845/2006), sia pure attenuato, in ragione della situazione del richiedente, come attualmente previsto dall'art. 3 D. Lgs n. 251/2007, che indica i criteri da utilizzare in fattispecie di *semiplena probatio*, ma non esclude del tutto l'onere probatorio in capo al richiedente.

Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine ai requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra, atteso che in atti vi sono esclusivamente le dichiarazioni rilasciate dallo stesso richiedente alla Commissione che, in quanto tali, sono prive di efficacia probatoria, non essendo stato fornito alcun elemento di prova con riferimento al caso concreto ed alla persona del ricorrente. Non sussistono, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in capo alla ricorrente.

Passando ad esaminare il secondo capo di domanda, relativo all'istanza di riconoscimento della protezione sussidiaria, si osserva quanto segue.

Lo status di protezione sussidiaria dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di cinque anni, rinnovabile previa verifica delle condizioni e compete al *cittadino straniero che "non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ..."* intendendosi per **grave danno** *la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante*



dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

L'onere di provare la sussistenza di tali requisiti fondanti il diritto in questione grava anche in questo caso sullo straniero che lo invoca, in applicazione delle normali regole sul riparto dell'onere probatorio (*ex multis*, Cass. Civ. n. 3845/2006), sia pure attenuato, in ragione della situazione del richiedente, come attualmente previsto dall'art. 3 D. Lgs n. 251/2007, che indica i criteri da utilizzare in fattispecie di *semiplena probatio*.

Affinché possa accogliersi il ricorso, pertanto, deve sussistere la minaccia di atti persecutori o rischi di danni gravi che riguardino in prima persona il richiedente, non potendo avere rilievo il solo contesto nazionale del paese di provenienza, a meno che nei casi eccezionali di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, nel quale caso colui che richiede la protezione sussidiaria non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione (Corte di Giustizia sentenza 17 febbraio 2009).

La ricorrente - che ha dedotto di essere nata e vissuta in Ucraina, in una piccola città (Chuguev) nella Regione di Kharkiv, nella parte orientale del Paese; di essere laureata in _____, di essere vedova e di avere un unico figlio, anch'egli richiedente asilo; di appartenere al pensiero filorusso; di essere fuggita dal proprio paese d'origine (Ucraina), nel febbraio 2014, per la situazione di tensione che si era venuta a creare nella regione, con gli scontri a 100 chilometri dalla sua città (Chuguev) e poi avvenuti, per quanto a sua conoscenza perchè riferitole da alcune sue amiche, anche nella città stessa, nella quale vi sono almeno due basi militari; ragione per cui la situazione di pericolo era aumentata; di temere, in caso di rientro in Ucraina, ritorsioni per via della sua appartenenza alla fazione filorussa, osteggiata dal governo - ha narrato con molta precisione i fatti e le ragioni che lo hanno indotto a lasciare il proprio paese. Il racconto appare specifico, dettagliato, coerente, non contraddittorio, quindi, complessivamente credibile (per come anche riconosciuto dalla Commissione). Riguardo la situazione nella quale versa l'Ucraina in conseguenza del conflitto in corso tra esercito ucraino e separatisti filorussi, si osserva quanto segue.

E' fatto ormai notorio il coinvolgimento dell'Ucraina, dal 2014, in un conflitto armato con la Russia, sorto dalla annessione, condannata dalla comunità internazionale e in particolare dall'Europa, della regione della Crimea da parte della Russia. Si vedano, tra i tanti: *Council of Europe: Parliamentary Assembly, Political consequences of the conflict in Ukraine, 31 August 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/5836f99f4.html>*, da cui si estraе il seguente brano: *"The main political consequence of the military conflict for Ukraine is undoubtedly the violation of its sovereignty and territorial integrity, which is in breach of international law and the Council of Europe's Statute. This started with the annexation of Crimea by the Russian Federation*



in March 2014 and continued with its support to the rebels in Donbas and its growing role in the conflict there as of April 2014”.

Sul conflitto si vedano inoltre: *UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Conflict-Related Sexual Violence in Ukraine: 14 March 2014 to 31 January 2017, 11 February 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58a6b1a94.html> Jamestown Foundation, Conserved Conflict: Russia's Pattern in Ukraine's East, 17 December 2015, Eurasia Daily Monitor Volume: 12 Issue: 226, available at: <http://www.refworld.org/docid/56a7a4c84.html> UN News Service, Conflict in Ukraine enters fourth year 'with no end in sight' – UN report , 13 June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5940f0bb4.html> France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Ukraine : Législation ukrainienne sur le service militaire et la mobilisation; mesures de mobilisation survenues en 2014, 6 August 2014, available at: <http://www.refworld.org/docid/547453324.html>.*

Il seguente documento indica le zone dell’Ucraina dell’est interessate dal conflitto: *UN World Food Programme (WFP), Ukraine - Access Constraints Map as of 16 October 2015, 16 October 2015, available at: <http://www.refworld.org/docid/562f3a814.html> United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance – Ukraine.*

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, ricordato che l’art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l’art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui “si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell’Unione con l’adozione dell’art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell’uomo” avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Dunque, ai fini che qui interessano, non è sufficiente, a



integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

La situazione generale del Paese (Ucraina), secondo le informazioni aggiornate, non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata. Infatti il conflitto è attualmente localizzato nella zona est del paese, come risulta dai seguenti documenti: *International Crisis Group (ICG), Can Peacekeepers Break the Deadlock in Ukraine, 15 December 2017, Europe Report n° 246, in: <http://www.refworld.org/docid/5a38d0a64.html>* *Human Rights Watch, Studying Under Fire: Attacks on Schools, Military Use of Schools During the Armed Conflict in Eastern Ukraine, 11 February 2016, in: <http://www.refworld.org/docid/56bc4b3f4.html>* *UN World Food Programme (WFP), Ukraine - Access Constraints Map as of 16 October 2015, 16 October 2015, available at: <http://www.refworld.org/docid/562f3a814.html>*. La ricorrente proviene dalla zona orientale del paese (Regione di Kharkiv) dove è ragionevole che si stabilisca con il figlio in caso di rimpatrio. Ove però, secondo le fonti consultate COI, non si riscontrano situazioni di conflitto armato né particolari persecuzioni nei confronti dei filorussi.

Pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

In ordine alla richiesta di permesso di soggiorno umanitario ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del D. Lgs. n. 286/98 (*"il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*), aderendo a quanto da ultimo statuito dalla Suprema Corte (v. Cass. Sez. Un. N. 19393/09), va dichiarata la giurisdizione del questo giudice ordinario, vertendosi in materia di vero e proprio diritto soggettivo, la cui verifica implica un accertamento di natura tecnica della sussistenza o meno dei presupposti di fatto previsti dalla legge e costituzionalmente protetti, e non già, quindi, una valutazione puramente discrezionale rimessa alla p. a., così da farlo degradare ad interesse legittimo, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, è da rilevare che le esigenze di protezione umanitaria vanno valutate al momento della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 5, comma 6, T. U. 286/98, e le ragioni che la giustificano non rappresentano un numero chiuso, per come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n.



26566/13.

Ed, invero, i motivi umanitari di cui all'istituto del permesso di soggiorno umanitario non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela dei diritti umani imposta in generale dall'art. 2 della Costituzione.

La disposizione normativa non specifica in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi da porre a base del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari mantenendo una locuzione generica, suscettibile di ampia interpretazione alla quale sono stati ricondotti motivi di salute (Tribunale di Milano 10.02.2014, Cassazione sent. 7615 del 04.04.2011), di età, instabilità politica del paese di origine, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani verificatesi nello stato di provenienza (Cass. Ordinanza 12135 del 14.05.2013), carestie, disastri naturali o ambientali.

La protezione umanitaria comporta il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, destinato pertanto, ad avere effetti per un periodo limitato, prorogabile solo fino a che si mantengono le medesime condizioni che hanno reso possibile il primo rilascio: *"... quella offerta dall'istituto in discorso è una tutela residuale, come ha affermato questa Corte (Cass. 20646, 10686 e 3491 del 2012, 24544 e 4130 del 2011 – vd. anche 439 del 2011), non casualmente correlata ad un predeterminato arco di tempo che spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore siano solo temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione)"*

Nel caso in esame, si ravvisano elementi tali da condurre al riconoscimento del diritto della ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Orbene, nonostante nella Regione di provenienza non si siano registrati scontri, è pur vero che questa, per come anche verificato dalla Commissione, questa è stata ed è tuttora destinazione di sfollati interni provenienti dalle zone di conflitto. Inoltre, è da rilevare che la situazione nella quale versa l'Ucraina in conseguenza del conflitto in corso tra esercito ucraino e separatisti filorusi, pur interessando direttamente l'Ucraina Orientale (DONBASS), riverbera comunque i suoi effetti sull'intero Paese, incidendo sulle sue condizioni economiche e pregiudicando la possibilità di garantire la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, l'accesso al mercato del lavoro, al sistema sanitario e ad altre forme di welfare. Riguardo poi alla posizione del figlio, in atti è stato depositato il provvedimento di riconoscimento allo stesso dello status di rifugiato, in quanto renitente al reclutamento militare obbligatorio, rifiuto basato su motivi di coscienza.



Infine, è da evidenziare che la ricorrente non ha più legami familiari in Ucraina, essendo morti i genitori e il marito, mentre l'unico figlio, [redacted] vive con lei in Italia e ha ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato).

La particolare situazione sociale della ricorrente e la situazione del Paese di origine sopra descritta, se non legittima la concessione della protezione sussidiaria, concorre, in uno alla sua situazione personale di vulnerabilità come sopra evidenziata nel riconoscimento della protezione umanitaria chiesta dalla ricorrente.

Ed invero, la ricorrente ha dato prova di avere raggiunto un elevato livello di integrazione nel tessuto economico, sociale e lavorativo del nostro paese – da porre in comparazione con la situazione obiettiva del paese di provenienza e con le concrete condizioni in cui verrebbe a trovarsi in caso di allontanamento, onde accertare se vi sia *“un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa”* (Cass. n. 4455 del 23.02.2018).

Agli atti vi è documentazione attestante la sua conoscenza della lingua italiana.

I dati appena esposti, consentono sicuramente di ritenere sussistente una sproporzione tra la situazione attuale e quella in cui si troverebbe in caso di rientro nel paese d'origine tale da far presumere una condizione di specifica vulnerabilità che potrebbe determinare ripercussioni seriamente dannose in capo alla ricorrente.

Pertanto, tale capo di domanda va accolto.

Sussistono gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali, data la complessa evoluzione normativa, la novità delle questioni trattate e le concrete ragioni della decisione.

P.T.M.

il Giudice Onorario della 1^a Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio annotato al n. 13689/16 R. G. su ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. da [redacted] nei confronti della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Catania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accerta che la ricorrente [redacted], nata a Chuguev (UCRAINA) il giorno [redacted], ha diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del D. Lgs. N. 286/98.

Dichiara irripetibili le spese processuali.

Così deciso in Catania il 27.12.2019

Il G.O.T.





TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Prima

Proc. N. 13689/2016

DECRETO DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

Il G. T., dottoressa Maria Mottese;

letti gli atti;

vista l'istanza depositata il 23.09.2020, con la quale il procuratore della parte ricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza depositata il 15.09.2020;

RILEVATO

che, dai documenti in atti (ricorso e procura) si evince che il procuratore della ricorrente è l'avv. Alessandro Schinco, con studio in Catania, via Giacomo Leopardi, 60, e non l'avv. [redacted] con studio in [redacted] per come erroneamente indicato nell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. depositata il 15.09.2020 e che trattasi di evidente errore materiale;

RITENUTO

Che, pertanto va disposta la correzione dell'ordinanza depositata il 15.09.2020;

P.Q.M.

dispone che l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. depositata il 15.09.2020, emessa da questo G.O.T. nel procedimento annotato al n. 13689/2016 R. G., sia corretta di talchè nella parte in cui, nell'undicesimo e dodicesimo rigo della prima pagina, è scritto per errore "... [redacted] con studio in [redacted]" venga scritto, invece, correttamente "... avv. **Alessandro Schinco, con studio in Catania, via Giacomo Leopardi, 60**".

Catania, 29/09/2020

Il G. T.
dottoressa Maria Mottese

